

**Audizione del Vice Direttore Generale Margherita Bianchini
presso il Ministero della Giustizia
Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»**

Proposte di modifica del Codice della crisi d'impresa e di insolvenza

Roma, 23 Maggio 2022

Il 17 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che modifica il Codice della Crisi e dell'insolvenza¹, in attuazione alla direttiva (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazioni e insolvenza², il cui termine ultimo per il recepimento è fissato per il 17 luglio 2022³. Contestualmente, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR – ha rinviato l'entrata in vigore del Codice della crisi al 15 luglio 2022, allo scopo di consentire il completamento della disciplina, evitando questioni intertemporali nell'applicazione delle norme. Sono, inoltre, attualmente in corso i lavori per la modifica della disciplina penale fallimentare e per l'adozione di un decreto correttivo al Codice della crisi, sulla base della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, che incide in particolare sulla procedura di liquidazione giudiziale.

L'attuazione della direttiva entra nel vivo di una crisi senza precedenti – generata dalla pandemia da Covid-19 e aggravata dalle conseguenze del conflitto Russo-Ucraino – con ricadute significative sulla produttività delle imprese, sui bilanci delle banche e sui livelli occupazionali nella zona euro. L'attuale contesto economico e geopolitico impone agli Stati membri una semplificazione delle regole e un'attenta ponderazione degli istituti utili a salvaguardare il valore delle imprese e l'economia nel suo complesso. Sul piano nazionale, l'attuazione della direttiva UE 2019/1023 costituisce, inoltre, uno degli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della riforma della Giustizia, diretto a perseguire l'obiettivo della riduzione dei tempi dei processi.

Assonime ringrazia per l'invito che le è stato rivolto a formulare in questa sede le proprie osservazioni sullo schema di decreto e rinnova il proprio apprezzamento – già espresso nel corso della precedente audizione – per il lavoro profuso dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione Pagni nel portare a compimento il processo di adeguamento delle regole sulla crisi d'impresa ai principi europei e per il completamento delle riforme in tema di crisi necessarie all'attuazione del PNRR.

¹ D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

² Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/11322 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

³ In virtù della proroga di un anno concessa dalla Commissione europea al Governo italiano. La delega legislativa è stata conferita dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020.

In linea generale, rispetto al perseguimento di entrambi gli obiettivi, le modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza muovono nella giusta direzione. In linea con i principi europei, in particolare, esse mirano a: (i) favorire l'emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà; (ii) valorizzare l'autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria; (iii) porre al centro della tutela la "risanabilità dell'impresa", quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale. In linea con gli obiettivi del PNRR di riduzione dei tempi della giustizia si pongono, inoltre, i nuovi istituti della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché, da ultimo, le modifiche alla procedura di liquidazione giudiziale previste dalla bozza di decreto correttivo.

Di seguito formuliamo alcune osservazioni sulle novità di maggior rilievo introdotte dal decreto, che riguardano: 1) la definizione di crisi e gli assetti organizzativi dell'impresa; 2) le misure di allerta; 3) gli strumenti per la ristrutturazione. Un ultimo punto è dedicato agli interventi – di natura extra concorsuale – che riteniamo necessari per ridurre efficacemente i tempi delle procedure.

1. La nozione di crisi e il ruolo degli assetti organizzativi adeguati. – Lo schema di decreto legislativo si riferisce alla definizione della crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, il quale si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi, anziché nei sei mesi successivi previsti dall'originaria versione del Codice della crisi. Con tale modifica il decreto amplia l'orizzonte temporale di riferimento per valutare lo stato di crisi, allineandolo a quello previsto dalle scienze aziendalistiche per la perdita di continuità aziendale.

Contestualmente, il decreto abroga tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l'attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita e interviene sul dovere dell'imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (articolo 2086 del Codice civile), precisandone il contenuto. In particolare, si prevede che gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di: i) rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario; ii) verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi

successivi; iii) ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l'accesso alla composizione negoziata della crisi. Vengono, infine, individuati specifici segnali di allarme al verificarsi dei quali scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi. Sono considerati segnali di allarme: I) i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; II) i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; III) le esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni; IV) i ritardi nei pagamenti che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

Il complesso di tali disposizioni completa il disegno originario sotteso alle modifiche del Codice civile introdotte dal Codice della crisi, in vigore dal marzo del 2019, rafforzando ulteriormente la rilevanza dell'organizzazione aziendale quale strumento principe per la realizzazione dell'obiettivo dell'emersione tempestiva della crisi.

È da rilevare, tuttavia, come i parametri per la rilevazione della situazione di crisi in atto appaiano più rigorosi rispetto a quelli previsti nella versione originaria del Codice nel contesto degli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi, con la conseguenza di impegnare gli amministratori e l'organo di controllo della società a doveri più stringenti di monitoraggio della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel corso della vita sociale. Tale approccio a nostro avviso è condivisibile purché sia attuato nel mutato contesto normativo, promosso dallo schema di decreto, in cui le misure di allerta sono effettivamente delineate – in linea con i principi europei – come strumento volontario di ausilio all'impresa, e dove gli strumenti per la ristrutturazione sono resi più flessibili e maggiormente accessibili.

Solo in tale accezione, infatti, la combinazione delle regole sugli assetti organizzativi dell'impresa con la previsione di procedure giudiziali e stragiudiziali efficienti, può dare luogo a un circuito virtuoso in cui quanto prima è possibile cogliere i segnali di crisi, tanto più sarà possibile intervenire tempestivamente in modo da salvaguardare non solo l'interesse dell'impresa, ma anche quello dei creditori e degli altri stakeholders. L'attuazione di tali misure dovrebbe contribuire, inoltre, a sostenere il cambiamento culturale promosso sin dalle prime riforme del 2005- 2006, volto a rendere la crisi un momento fisiologico della vita dell'impresa, un rischio da presidiare e da integrare, al pari degli altri, nel più ampio sistema di controllo e gestione dei rischi, vero perno della gestione e delle strategie dell'impresa.

2. *L'abrogazione delle misure di allerta e composizione della crisi.* – Il decreto abroga le misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste nella versione originaria del Codice (Titolo II), sostituendole integralmente con il nuovo istituto della composizione negoziata, introdotto dal decreto-legge 118/2021⁴, cui si affiancano i nuovi gli obblighi di segnalazione posti in capo ai creditori pubblici qualificati, introdotti dal decreto-legge 152/2021⁵.

Il sistema che ne deriva – in linea con le disposizioni della direttiva europea – ruota attorno al principio di volontarietà dell'accesso a strumenti di supporto all'impresa per far fronte tempestivamente ai segnali di crisi. Viene meno qualunque tipo di allerta pubblicistica con segnalazione al pubblico ministero, e questa scelta aumenta le chance del risanamento precoce dell'impresa. La composizione negoziata della crisi consente all'impresa di avviare tempestivamente un percorso stragiudiziale, con l'assistenza di un professionista che ne garantisce la serietà; con soluzioni modulari adattabili alla specifica situazione dell'impresa stessa e con forme di tutele crescenti per i creditori, con cui giungere rapidamente al superamento della situazione di squilibrio e risanamento dell'impresa oppure alla liquidazione, riducendo i tempi delle procedure e migliorando l'efficienza complessiva del sistema concorsuale. La natura stragiudiziale di questa procedura, oltre a rafforzare le possibilità di risanamento dell'impresa, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della deflazione del contenzioso e della riduzione dei tempi dei processi, posto che seppure ad essa dovesse seguire l'apertura di una procedura concorsuale, la sua definizione sarebbe più rapida grazie all'attività di mediazione tra gli interessi delle parti già svolta dall'esperto.

La possibilità di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (altro istituto innovativo introdotto dallo stesso decreto 118/2021) costituisce, inoltre, un incentivo ad avviare il percorso della composizione negoziata, nella consapevolezza che qualora non sia percorribile una soluzione negoziale per il superamento della crisi, sarà comunque possibile ricorrere a una procedura agevole e semplificata per una rapida uscita dal mercato e una pronta ripartenza, fermi restando specifici presidi volti ad evitare un uso distorto dei due istituti.

I nuovi obblighi di segnalazione posti in capo ai creditori pubblici qualificati completano, infine, il quadro degli strumenti di ausilio alle imprese, attraverso la previsione di un meccanismo proattivo che incentivi l'imprenditore a valutare la portata della propria esposizione debitoria verso i creditori pubblici e se essa possa determinare, anche in concomitanza con altri fattori, la condizione di

⁴ Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

⁵ Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

sbilibrato economico, patrimoniale o finanziario che consente di richiedere la nomina dell'esperto e di avviare il tentativo di ristrutturazione negoziale.

Assonime già in altre sedi aveva evidenziato la necessità di intervenire sul sistema di allerta come concepito nella formulazione originaria del Codice, segnalandone i tratti onerosi e punitivi, distanti dalla filosofia europea degli *early warning tools*. Il complesso delle nuove norme e la scelta dello schema di decreto di stabilizzarle attraverso l'abrogazione e sostituzione dell'intero Titolo II del Codice, appare rispondere agli obiettivi cui gli strumenti per l'emersione anticipata della crisi devono necessariamente tendere per garantire l'avvio di soluzioni rapide ed efficienti.

Nonostante le sue notevoli potenzialità, è tuttavia da rilevare come l'istituto non mostri ancora un impiego significativo, a sei mesi dall'entrata in vigore. Secondo i dati più recenti, al 10 maggio 2022, risultano aperte soltanto 208 procedure a fronte di una situazione di crisi generalizzata delle imprese dalle quali ci si sarebbe attesi un ricorso maggiore ai nuovi strumenti. Per incentivare l'uso dell'istituto occorrerebbe, da un lato, sostenere il cambiamento culturale cui si accennava nel paragrafo precedente anche attraverso campagne di informazione e formazione rivolte alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, che potrebbero essere affidate alle stesse Camere di Commercio e alle associazioni di categoria, e dall'altro, rafforzare gli strumenti normativi a disposizione dell'esperto per veicolare gli accordi tra debitore e creditori. In quest'ottica, ad esempio, potrebbe essere utile consentire già nell'ambito della composizione negoziata la possibilità di ricorrere all'istituto della transazione fiscale.

3. Il concordato preventivo e gli altri strumenti per la ristrutturazione. – Le novità di maggior rilievo introdotte dallo schema di decreto riguardano il concordato preventivo e sono principalmente volte a rafforzare il ruolo dell'autonomia privata e a favorire la continuità aziendale. Il concordato può essere proposto dall'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza sulla base di un piano che consenta il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quella che riceverebbero in caso di liquidazione. Il piano può prevedere la liquidazione del patrimonio, la continuità aziendale in via diretta o indiretta (in capo a soggetto diverso dal debitore) o l'attribuzione dei beni a un assuntore.

Per il concordato liquidatorio ordinario rimangono fermi i requisiti previsti dalla versione originaria del Codice: i) apporto di risorse esterne che incrementi del 10% l'attivo; ii) soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari. A tale forma di concordato si affianca, tuttavia, il concordato liquidatorio

semplificato (accessibile solo all'esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali), per il quale non sono richiesti tali requisiti e per il quale è prevista una procedura più snella.

Con riguardo al concordato in continuità vengono meno, invece, alcune delle condizioni più dibattute dalla dottrina e dagli operatori, ritenute di ostacolo al tentativo di risanamento e all'effettiva prosecuzione dell'attività aziendale. In particolare, non è più richiesto che i creditori siano soddisfatti in prevalenza dal ricavato prodotto dalla continuità, e – per il caso della continuità indiretta – non è più necessario assicurare per almeno un anno dall'omologazione il mantenimento della metà dei lavoratori in forze nei due anni antecedenti la presentazione del ricorso, ferma restando la previsione in base alla quale il concordato in continuità preserva, nella misura possibile, la forza lavoro.

Altra novità di rilievo, in linea con i principi della direttiva, riguarda il ruolo di controllo del Tribunale sia in fase di ammissione del concordato, sia in fase di omologa. In entrambi i casi viene valorizzata la volontà delle parti e il Tribunale è chiamato a verificare la regolarità del procedimento e la non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi del piano, oltre al rispetto di alcune condizioni specificamente individuate. Il decreto interviene infine sulle regole del voto e sulla distribuzione del ricavato della continuità, allineando il nostro ordinamento alle regole europee.

Accanto al concordato preventivo il decreto introduce il nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, istituto simile al concordato nel quale è tuttavia previsto l'obbligo di formazione delle classi e la necessità del voto favorevole di tutte le classi ai fini dell'omologazione del piano (fatta salva la possibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione e, per il Tribunale, di omologare comunque il piano quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale). Gli altri strumenti dei piani attestati di risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle loro diverse varianti, e la convenzione di moratoria rimangono sostanzialmente invariati rispetto alla versione originaria del Codice. Le disposizioni relative a tali istituti sono, peraltro, già in vigore dal 24 agosto 2021 per effetto delle anticipazioni introdotte dal decreto 118/2021.

Il complesso delle disposizioni richiamate realizza, da un punto di vista sostanziale, un passo importante verso l'ammodernamento delle regole per la ristrutturazione, in linea con i principi europei, tesi a valorizzare l'accessibilità alle procedure e l'autonomia negoziale delle parti verso il perseguimento di un equilibrio ottimale tra tutela del credito e tutela della continuità aziendale. Tuttavia, sul piano procedurale è da rilevare come le nuove norme incrementino ulteriormente il già

articolato e complesso novero degli strumenti a disposizione del debitore per affrontare la crisi, quale comprende ora: la composizione negoziata della crisi; il piano attestato di risanamento; gli accordi di ristrutturazione ordinari, ad efficacia estesa e semplificati; il concordato preventivo liquidatorio; il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; il concordato con continuità aziendale; il concordato in bianco; la convenzione di moratoria; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; la liquidazione giudiziale e il concordato fallimentare. Questa moltiplicazione costante delle procedure, cui si assiste a partire dalla prima riforma della legge fallimentare del 2005-2007, pur essendone condivisibili gli obiettivi sostanziali, rischia di comportare sovrapposizioni tra gli istituti e difficoltà per gli operatori di individuare i presupposti e le opportunità specifici di accesso all'uno piuttosto che all'altro degli istituti, orientando le scelte non sempre verso le soluzioni più adeguate allo stato di difficoltà in cui questi versano e alle prospettive di risanamento.

La complessità e l'incertezza delle regole costituiscono, inoltre, un freno agli investimenti e pregiudicano il corretto equilibrio tra interessi dei creditori e tutela dell'impresa, ostacolando la ripresa del sistema economico. Occorrerebbe, dunque, una radicale razionalizzazione del sistema che dia efficienza e competitività alle procedure concorsuali e consenta di guardare con fiducia alle nuove sfide imposte dall'attuale contesto di crisi generalizzata. In quest'ottica la direttiva indirizza gli ordinamenti verso un'effettiva semplificazione degli istituti, regolando strumenti di efficacia e invasività crescente (blocco delle azioni esecutive, omologa del piano, esenzione da revocatoria, ecc.), tra cui il debitore può scegliere per il superamento della crisi, senza cesure tra strumenti giudiziali e procedure concorsuali. Un approccio per strumenti e non per procedure riduce i tempi e ottimizza le soluzioni. Abbracciare pienamente la filosofia della direttiva potrebbe condurre a ridurre le molte procedure a due sole categorie: quelle per la liquidazione e quelle per la continuità aziendale, cui accedere attraverso un'unica istanza, con ampia flessibilità di scelta tra gli strumenti. Una radicale semplificazione in tal senso porterebbe inoltre grandissimi benefici in termini di tempi di gestione della crisi ed efficienza della giustizia. La prassi e l'applicazione dei molti istituti ora esistenti evidenzieranno quelli che saranno ritenuti più utili agli scopi sottesi alla legge e l'auspicio è che dopo un periodo di attenta osservazione sull'applicazione di vecchi e nuovi istituti, si possa compiere una valutazione più matura degli stessi in vista della semplificazione di cui si è detto.

4. I tempi delle procedure. – La riduzione dei tempi dei processi – ivi incluse le procedure concorsuali – costituisce uno degli obiettivi principali del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei

processi continua a superare nel nostro ordinamento, sia i parametri previsti dalla legge Pinto sulla “ragionevole durata del processo”, sia le medie europee. Una durata di 2.656 giorni (527 giorni per il primo grado, 863 giorni per il secondo grado e 1.266 giorni per il terzo grado) equivale a sette anni e tre mesi circa. Si aggiungono lunghezza e inefficienza del processo esecutivo e delle aste giudiziarie, i cui tempi di chiusura sono in media di cinque anni, con profonde differenze tra uffici. I tempi delle procedure concorsuali si attestano su livelli molto elevati: in media è necessario attendere 7 anni e 1 mese per la chiusura di un fallimento, con un divario che va dai circa 4 anni nei tribunali più efficienti ad oltre 15 anni nei più lenti. Il nostro sistema giudiziario è gravato da un arretrato imponente.

Obiettivo della riforma delineate nel PNRR è la riduzione dei tempi del giudizio, con lo scopo di allineare il nostro ordinamento alle medie dei Paesi europei più avanzati. In particolare, l’impegno assunto con la Commissione europea – da realizzare entro il 2026 – mira a una riduzione del 40% della durata media del processo civile e del 25% della durata media del processo penale; nonché all’abbattimento del 90% dell’arretrato.

Sul tema della giustizia in generale molti degli interventi delineati dal Piano sono stati già realizzati o sono in corso di attuazione (la riforma del processo civile e del processo penale; la digitalizzazione e la riorganizzazione degli uffici; il rafforzamento dell’Ufficio del processo; i piani per il reclutamento di personale, ecc.). Sul piano dell’ordinamento concorsuale, l’introduzione dei nuovi istituti della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, unitamente al miglioramento delle regole per la ristrutturazione e la salvaguardia della continuità aziendale – una volta a regime – potranno condurre a una significativa riduzione dei tempi delle procedure, limitando il ricorso alla liquidazione fallimentare alle sole ipotesi in cui non sussistano altre soluzioni praticabili. Si apprezzano, inoltre, le modifiche da ultimo introdotte alla liquidazione giudiziale con lo scopo di contenerne i tempi.

Sull’efficienza temporale delle procedure, tuttavia, incidono alcuni fattori esterni alla legislazione concorsuale, legati principalmente alle carenze organizzative e digitali interne agli uffici giudiziari. Si tratta di aspetti già considerati e affrontati dal PNRR con stanziamenti finanziari dedicati, ma sugli stessi occorre ancora ulteriormente intervenire⁶.

⁶ Per alcune proposte sul punto v. L. PANZANI, *Riorganizzare la giustizia civile. L’attuazione del PNRR*, Note e Studi Assonime, n. 6/2022.

In particolare, appare fondamentale continuare ad investire risorse sull'assunzione di un numero più elevato di magistrati e sul potenziamento del personale amministrativo a supporto del lavoro delle corti. Dal rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), emerge che in Italia il personale impiegato nel sistema giustizia è sensibilmente inferiore a quello di altri paesi europei. Ad esempio, il raffronto con la Germania è il seguente: in Italia ogni 100.000 abitanti vi sono 11.6 giudici affiancati da 37.1 amministrativi; 3.7 pubblici ministeri affiancati da 14.1 amministrativi; 388.3 avvocati. In Germania ogni 100.000 abitanti vi sono 24.5 giudici affiancati da 65.1 amministrativi; 7.1 pubblici ministeri affiancati da 14.5 amministrativi e 198.5 avvocati. Per i magistrati, in particolare, la scopertura degli organici – già di per sé insufficienti rispetto alle medie europee – è superiore a 1.300 unità⁷. Al riguardo, in particolare, occorre coprire i posti vacanti nell'organico giudiziario e riallocare le risorse. A tal fine non appaiono sufficienti i 500 posti di magistrato ordinario previsti dal concorso recentemente bandito. Gli organici dovrebbero essere, poi, calcolati in modo da tenere conto dei carichi pendenti e della domanda di giustizia. La revisione andrebbe effettuata guardando ai flussi in entrata e all'andamento dell'arretrato presso ciascun ufficio, sostenendo quelli che evidenziano maggiore necessità. Per colmare, invece, le ulteriori carenze di personale amministrativo si potrebbe valutare la possibilità di avvalersi del personale in eccesso proveniente da altre pubbliche amministrazioni, previa adeguata attività di formazione.

Un altro nodo fondamentale riguarda la piena digitalizzazione dei processi. Occorre completare l'attuazione del processo telematico e investire in modo più incisivo sul rafforzamento di una rete nazionale idonea a supportare le esigenze di connessione degli uffici, anche al fine di effettuare gli adempimenti legati alla vendita in tempi rapidi.

In conclusione, i dati mostrano che la questione giustizia in Italia è almeno in parte una questione di risorse e di efficiente gestione delle stesse: risorse umane qualificate e risorse materiali, sedi adeguate e tecnologia, nonché di efficiente governo delle risorse. È fondamentale, dunque, continuare a investire in risorse umane, formazione adeguata e mezzi per rendere permanente il miglioramento della qualità e dell'efficienza della giustizia, anche concorsuale.

⁷ V. Relazione del dott. Pietro Curzio sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021.